



## **MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA**

### **IPOTESI CCNI 10 febbraio 2016**

### **LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2016/2017**

#### **NOTA BENE**

##### ***La struttura del contratto***

*Il CCNI per l'a.s. 2016/17 è stato modificato profondamente nella struttura:*

- *è stata eliminata la parte comune dell'articolato (nel contratto 2015/16 prevista agli articoli da 2 a 12);*
- *sono state previste tre parti distinte e "autonome" per i docenti (Titolo I), il personale educativo (Titolo II) e per il personale ATA (Titolo III e Titolo IV);*
- *alcuni articoli, in particolare per il personale docente, sono stati completamente modificati, altri articoli sono stati accorpati e parzialmente modificati e/o integrati;*
- *Le parti comuni (ad esempio il sistema delle precedenze, i rientri e restituzioni alla qualifica di provenienza, ecc.) sono state riportate per ciascuna tipologia di personale;*
- *Sono stati rinviati all'ordinanza ministeriale l'ex articolo 9, relativo alle certificazioni per le precedenze, e l'ex art. 34, relativo agli ambiti disciplinari.*

### Sequenza contrattuale per l'assegnazione alle scuole dei docenti titolari negli ambiti

Nell'art. 1 è stata introdotta, nel comma 5, la **sequenza contrattuale** per definire modalità e criteri attuativi **per l'assegnazione alle scuole dei docenti titolari negli ambiti**.

Il negoziato si dovrà concludere entro 30 giorni dalla stipula del CCNI.

### Docenti neo immessi in ruolo nel 2015/16

Nell'art. 2, relativo ai docenti, è disciplinata l'assegnazione della titolarità ai **docenti neo immessi in ruolo nel 2015/16**.

E' stato previsto:

- nel **comma 2**, per gli assunti nelle **FASI Zero e A (fase provinciale A 2)**, l'assegnazione della **titolarità su scuola**, con le "vecchie" modalità, (vedi anche l'art. 3 comma 5).
- nel **comma 3**, per gli assunti nelle **FASI B e C**, l'assegnazione della **titolarità su Ambito territoriale**, distinguendo, come prevede la legge 107:
  - coloro che sono stati assunti da **Graduatoria di merito del concorso ordinario (fase provinciale B 3)**, per i quali è prevista la titolarità nella provincia di assunzione e l'accantonamento dei posti;
  - coloro che sono stati assunti da **GaE**, privi di titolarità, che parteciperanno alla **Fase C dei trasferimenti per tutti gli ambiti nazionali**;

Nell'art. 3 comma 7 è stata prevista la **deroga al blocco triennale**.

### Mobilità territoriale e professionale dei docenti già di ruolo nell'a.s. 2014/15

Nell'art. 3 sono state riportate, tra l'altro, le condizioni della **mobilità territoriale dei docenti già di ruolo nell'a.s. 2014/15**, che prevedono:

- le "vecchie" modalità di trasferimento a domanda e d'ufficio con titolarità **su scuola nel comune e nella provincia** (nel comma 2);
- l'assegnazione di una scuola di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto in **diversa provincia**, o la titolarità su ambito per le eventuali preferenze successive (nel comma 4);
- la **deroga al blocco triennale** (nel comma 3).

Nell'art. 4, al comma 2, sono state riportate le condizioni della **mobilità professionale dei docenti già di ruolo nell'a.s. 2014/15**, che prevedono:

- le "vecchie" modalità di passaggio di cattedra e di ruolo con titolarità **su scuola nel comune e nella provincia**;
- l'assegnazione di una scuola di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto in **diversa provincia**, o la titolarità su ambito per le eventuali preferenze successive.

### Le Fasi della mobilità

Nell'**art. 6**, completamente innovativo, sono disciplinate le **Fasi della mobilità** territoriale e professionale del personale docente, per le quali si rimanda alla specifica **scheda allegata**. Conseguentemente è stato adeguato **l'ordine delle operazioni (Allegato 1 al CCNI)**.

### Sostegno nella secondaria di II grado: titolarità su scuola ai DOS

- Nel **comma 2 dell'art. 7** è prevista l'assegnazione della **titolarità su scuola** ai titolari della dotazione organica di sostegno - **DOS** - della secondaria di secondo grado.
- E' stata prevista l'acquisizione, a domanda, della titolarità **nella scuola di attuale servizio (utilizzazione), prima delle operazioni di mobilità**, se il posto è disponibile in organico di diritto.
- In caso di indisponibilità del posto è comunque prevista la partecipazione alle ordinarie operazioni di mobilità.

### Disponibilità per i movimenti

- Le **disponibilità per i movimenti** sono disciplinate nell'**art. 8**.
- In applicazione del comma 108 della legge 107/2015 è previsto (nel comma 1), che la **mobilità interprovinciale e professionale** si effettuerà complessivamente **sul 100% dei posti disponibili** (nei precedenti CCNI era sul 50% perché il restante 50% veniva accantonato per le assunzioni).
  - ! E' fatto salvo l'**accantonamento dei posti** assegnati in titolarità provinciale agli assunti da **GM** del concorso ordinario nelle **Fasi B e C** (comma 9).
  - ! Nelle disponibilità, invece, **sono compresi i posti dei neo assunti da GaE** nelle **Fasi B e C** (comma 9).
- Per la **mobilità professionale il CCNI** (nel comma 5) destina il **25%** delle disponibilità (Nei precedenti CCNI era la metà del 50%, pertanto la percentuale è invariata).
- Ne deriva che la mobilità territoriale interprovinciale è effettuata sul **75% dei posti disponibili** (nei precedenti CCNI sul 25%);

<b>Disponibilità per i movimenti</b> <b>100%</b>	<b>Mobilità territoriale interprovinciale</b> <b>75%</b>
	<b>Mobilità professionale</b> <b>25%</b>

### Insegnamenti di nuova istituzione

- Per gli insegnamenti di nuova istituzione dei **Licei musicali** la mobilità sul 50% delle disponibilità sarà oggetto di apposita sequenza contrattuale a seguito del riordino delle classi di concorso (art. 8, comma 2).
- Nei **Licei coreutici** e negli **Istituti tecnici per la moda e la logistica** gli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per la mobilità fino a quando non verranno definite le modalità di acquisizione dei titoli di accesso.

### Sistema delle precedenze

- Il sistema delle **precedenze**, prima declinato nel “vecchio” art. 7 della parte comune, è regolamentato **all’art. 13** per il personale **docente**, e **all’art. 47** per il personale **ATA**.
- Per il **personale educativo**, **nell’art. 37** si rinvia all’art. 13 dei docenti.
- Nella **precedenza V**, relativa all’assistenza ai familiari con grave disabilità, è stato previsto che la stessa si applica **prioritariamente per l’assistenza ai figli disabili** e, successivamente, per l’assistenza al coniuge e ai genitori.
- Non sono state introdotte altre modifiche.

### Tabelle di valutazione docenti

- Nelle **Tabelle di valutazione dei docenti**, Allegato D, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale, è stata inserita, tra i Titoli generali, la valutazione dei **corsi CLIL**. E’ stato previsto il riconoscimento:
  - ✓ di **punti 1** per il **certificato** rilasciato da strutture universitarie per i corsi di perfezionamento CLIL con possesso di competenza linguistica di **livello C1**, frequenza del corso metodologico e superamento della prova finale
  - ✓ di **punti 0,5** per **l’attestato di frequenza** al corso di perfezionamento rilasciato ai docenti con competenza linguistica non certificata di livello B2, frequenza della parte metodologica e superamento dell’esame finale.
- Nella sola **tabella dei titoli per la mobilità professionale** è stata aumentata da 5 a **6 punti** la valutazione del **dottorato di ricerca e della laurea aggiuntiva**.